

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BORGO VENETO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2021

Indice

C A P O I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Funzioni del Comune.....	6
Art. 2 - Istituzione del Servizio	6
Art. 3 Funzioni del Sindaco.....	6
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 4 - Collocazione del Servizio nella struttura organizzativa	6
Art. 5 - Finalità del Servizio.....	6
Art. 6 – Ambito territoriale	7
Art. 7 – Servizi esterni al territorio di competenza	7
Art. 8 - Distacchi e Comandi.....	7
Art. 9 – Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza.....	8
Art. 10 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.....	8
Art. 11 - Ordinamento del personale	8
Art. 12 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali.....	8
Art. 13 - Comandante	9
Art. 14 - Vice Comandante.....	9
Art. 15 – Istruttori.....	9
Art. 16 – Agenti.....	9
Art. 17 – Personale amministrativo.....	10
Art. 18 - Specialità	10
CAPO II – ACCESSO AL SERVIZIO	10
Art. 19 – Requisiti particolari.....	10
Art. 20 – Prove di esame	11
Art. 21 – Periodo di prova.....	11
C A P O III - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	12
Art. 22 – Formazione ed aggiornamento professionale	12

Art. 23 – Addestramento fisico	12
CAPO IV - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI	13
Art. 24 – Rapporti esterni.....	13
Art. 25 – Utilizzo dei social media.....	13
Art. 26 – Rapporti interni	13
Art. 27 – Comportamento durante il servizio.....	13
Art. 28 – Uso dell’uniforme e cura della persona	14
Art. 27 – Uniformi ed equipaggiamento	15
Art. 28 - Saluto.....	15
Art. 29 - Uso, custodia e conservazione di mezzi, attrezzature e documenti.....	15
C A P O V - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	16
Art. 30 - Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.....	16
Art. 31 – Modalità di svolgimento dei servizi.....	16
Art. 32 – Presentazione in servizio.....	16
Art. 33 - Capo Turno	17
Art. 34 - Obbligo di intervento.....	17
Art. 35 – Mobilitazione generale.....	17
Art. 36 – Reperibilità.....	17
Art. 37 – Servizi a carattere continuativo.....	17
Art. 38 – Obblighi del personale a fine servizio.....	18
Art. 39 - Servizi di rappresentanza.....	18
Art. 40 – Servizio con autoveicoli.....	18
Art. 41 - Riconoscimento in servizio	18
Art. 42 – Tesserino e placca di servizio.....	19
Art. 43 - Servizi per conto di terzi.....	19
C A P O IV - SANZIONI DISCIPLINARI, RICONOSCIMENTI E DIFESA IN GIUDIZIO	20
Art. 44 - Sanzioni disciplinari	20

Art. 45 – Ricompense.....	20
Art. 46 – Riconoscimenti per lungo ed onorevole servizio.....	21
Art. 47 – Riconoscimenti per lungo ed onorevole comando.....	21
Art. 48 – Altri riconoscimenti	22
Art. 49 - Difesa in giudizio.....	23
C A P O VI - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 50 - Norme integrative	23
Art. 51 - Modifiche al Regolamento	23
Art 52 – Comunicazioni	23
Art. 53 - Entrata in vigore	23
ALLEGATO B - Disciplina dell’armamento e degli strumenti di autotutela	25
CAPO I - GENERALITÀ	25
Art. 1 - Premessa	25
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione	25
Art. 3 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione	25
Art. 4 - Assegnazione delle armi e delle munizioni	26
Art. 5 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma	26
Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma	27
Art. 6 - Servizi armati.....	27
Art. 7 - Servizi fuori dall'ambito territoriale	28
Art. 8 - Modalità di porto delle armi	28
Art. 9 - Strumenti di autotutela.....	28
CAPO III - Tenuta e custodia delle armi.....	29
Art. 10 - Norme generali di comportamento	29
Art. 11 - Istituzione dell'armeria e custodia delle armi e munizioni	30
Articolo 12 - Consegnatario delle armi	30
Articolo 13 - Registri delle armi e munizioni.....	31

Articolo 14 - Prelevamento e versamento delle armi e munizioni	31
Articolo 15 - Custodia delle armi assegnate in via continuativa.....	31
Articolo 16 – Addestramento	31
Allegato C – UNIFORMI E GRADI	32
Art. 1 - Caratteristiche dell'uniforme	32
Art. 2 – Uso dei capi di vestiario ad alta visibilità	32
Art. 3 – Modalità dell'uso delle uniformi	32
Art. 4 – Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario ed equipaggiamento.....	32
Art. 5 – Distintivi di grado	33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Funzioni del Comune

Il Comune di Borgo Veneto esercita la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

Promuove inoltre l'organizzazione di un sistema integrato di sicurezza, ossia di un insieme di attività dirette a promuovere le condizioni idonee a garantire l'ordinata e civile convivenza nell'intero territorio comunale.

Art. 2 - Istituzione del Servizio

È istituito il Servizio di Polizia Locale di Borgo Veneto, erede delle tradizioni del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Megliadina.

Il Servizio di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale del sistema integrato di sicurezza comunale.

Il simbolo del Servizio è uno scudetto di tipo sannitico antico con fondo azzurro rappresentante l'immagine stilizzata del leone marciano, simbolo della Regione Veneto, come da immagine in allegato "A".

Art. 3 Funzioni del Sindaco

Il Sindaco, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale.

Stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigila sul funzionamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Inoltre fissa gli obiettivi e le priorità operative del Servizio nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Collocazione del Servizio nella struttura organizzativa

Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale e dipende direttamente dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 5 - Finalità del Servizio

Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive del Sindaco, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, prevenendo e reprimendo gli illeciti;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- c) svolgere attività di educazione nei confronti dei giovani;
- d) collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione Civile, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
- e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
- f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune.

Art. 6 – Ambito territoriale

L'ambito ordinario delle attività del Servizio è il territorio del Comune di Borgo Veneto e degli eventuali Comuni convenzionati o di quello dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Art. 7 – Servizi esterni al territorio di competenza

Le missioni esterne al territorio per fini di collegamento e rappresentanza sono consentite.

Le missioni per fini di collegamento sono disposte dal Comandante.

Le missioni ai fini di rappresentanza sono stabilite dal Sindaco e disposte dal Comandante.

Le operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli operatori durante il servizio sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Le operazioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali sono ammesse previa esistenza di appositi piani od accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto di Padova. Se queste vengono effettuate al di fuori della Provincia di Padova, va data comunicazione anche alla Prefettura di competenza.

Art. 8 - Distacchi e Comandi

Il personale del Servizio può essere distaccato o comandato presso altro ufficio od ente soltanto quando i compiti ineriscano alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'ente di appartenenza.

Per motivi di urgenza nei casi di soccorso a seguito di calamità o disastri, il distacco può essere deciso con provvedimento urgente del Sindaco, sentito il Comandante.

Il presente articolo non si applica al personale amministrativo del Servizio.

Art. 9 – Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza

Il personale con profilo professionale di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, assumendo pertanto la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori collocati nelle categorie Agenti ed Istruttori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al personale collocato nella categoria Ufficiali;
- b) servizio di polizia stradale, come regolato dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Nell'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria il personale del Servizio dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

Per lo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza, il personale del Servizio, previa disposizione del Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese tra detta autorità di pubblica sicurezza e Sindaco.

Il personale del Servizio viene nominato agente di pubblica sicurezza dal Prefetto previa comunicazione del Sindaco.

Art. 10 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Servizio collaborano con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco.

In caso di urgenza, la disposizione può anche essere telefonica o via messaggio.

Il Sindaco può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità statali ai fini di una più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 11 - Ordinamento del personale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'organico del Servizio è diviso nelle seguenti figure professionali:

- a) Ufficiali - Addetti al coordinamento e controllo
- b) Ispettori – Addetti al coordinamento e controllo
- c) Istruttori – Addetti al coordinamento
- d) Agenti - Operatori

Art. 12 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

I componenti del Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.

La gerarchia viene definita sulla base del grado assegnato: a parità di grado, viene considerata la maggiore anzianità di servizio nel grado. L'anzianità di servizio viene calcolata tenendo conto anche dei periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Comparto Funzioni Locali in profilo professionale di polizia locale.

Il componente, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve comunque essere eseguito l'ordine quando l'atto costituisca reato o violazione amministrativa. In tal caso, il componente del Servizio deve informare immediatamente il Comandante.

Hanno dovere di collaborazione funzionale con gli altri uffici comunali, nei limiti delle loro attribuzioni e qualifiche.

Art. 13 - Comandante

L'incaricato della funzione di comando del Servizio di Polizia Locale viene individuato con il termine "Comandante".

Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo delle risorse umane e finanziarie assegnate al Servizio.

Emana le disposizioni operative sui servizi di polizia locale, cura la qualificazione e l'aggiornamento professionale del Servizio, il mantenimento del benessere del personale.

Informa il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, sul funzionamento dei servizi d'istituto, proponendo le eventuali iniziative da adottare per il buon andamento dei servizi stessi e per il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Intrattiene relazioni correnti con l'Autorità Giudiziaria e di polizia, nonché con le altre autorità statali, regionali, provinciali e dei comuni vicini, per il migliore espletamento dei compiti e servizi di istituto.

Il grado del Comandante è determinato dal numero del personale appartenente al Servizio di Polizia Locale a tempo indeterminato e/o dal numero di abitanti, in conformità alla normativa regionale.

Il Comandante che, in forza di precedente documentata attribuzione, sia titolare di grado superiore, è autorizzato a fregiarsene.

Art. 14 - Vice Comandante

Il Sindaco, su proposta del Comandante, può attribuire la funzione di Vice comandante ad uno solo degli operatori, scelto fra i gradi più elevati.

Il Vice Comandante svolge tutte le funzioni del Comandante in caso di sua assenza od impedimento, informando tempestivamente il Comandante delle novità ed eventuali iniziative adottate.

Art. 15 – Istruttori

Il Comandante, tramite procedura selettiva, può attribuire il grado di Vice Istruttore.

Tale grado può essere attribuito esclusivamente agli operatori inquadrati in categoria C e comporta l'attribuzione di mansioni di coordinamento di altri operatori.

Svolgono inoltre tutte le mansioni attribuite agli Agenti.

Art. 16 – Agenti

Gli Agenti svolgono prioritariamente mansioni di tipo operativo sul territorio. Possono essere impiegati anche in attività interna, purché strettamente connessa ai servizi di istituto.

Art. 17 – Personale amministrativo

Per lo svolgimento di compiti amministrativi, connessi alle proprie funzioni, il Servizio di Polizia Locale si può avvalere di personale amministrativo, il quale non riveste le qualifiche tipiche del profilo professionale di polizia locale.

Il personale di cui al comma precedente, dipende gerarchicamente dal Comandante.

A detti dipendenti di profilo amministrativo si applicano le disposizioni del presente Regolamento compatibili con il loro particolare status; sono tenuti a mantenere la riservatezza e la segretezza su tutto quanto venissero a conoscenza in ragione della loro attività professionale.

Art. 18 - Specialità

Il Comandante può attribuire i distintivi di specialità previsti dalla normativa regionale con proprio provvedimento, registrato nel fascicolo personale del dipendente.

CAPO II – ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 19 – Requisiti particolari

Considerato che le funzioni di polizia locale possono comportare situazioni operative di contrasto fisico, tensione e conflitto emotivo, ad integrazione delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti per l'accesso al pubblico impiego, gli aspiranti alle varie qualifiche della polizia locale devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, come previsto dall'art. 5 comma 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65:
 - a. godimento diritti civili e politici;
 - b. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. Patteggiamento);
 - c. non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di prevenzione;
 - d. non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o destituito dai pubblici uffici;
2. essere in possesso del seguente titolo di studio
 - a. per l'accesso ai posti di categoria C: diploma di scuola superiore di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 - b. per l'accesso ai posti di categoria D: diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o scienze politiche, e titoli equipollenti;

3. non avere prestato servizio civile ai sensi della Legge 8 Luglio 1998, n. 230, essendo vietato, a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle armi ai sensi dell'art. 15, comma 7, della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230, essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio civile così come previsto dall'art. 1, comma 1, L. 2/8/2007 n. 130 ;
4. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva o di servizio militare;
5. essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli senza limiti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2011 n. 59 e sue successive modificazioni e integrazioni;
6. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia locale, ed in particolare:
 - a. possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto dell'arma di ordinanza, riconducibili a quelli richiesti per il porto d'armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998);
 - b. sana e robusta costituzione fisica, adeguata all'espletamento dei servizi di polizia;
7. non presentare tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano indice di possibile personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono finalizzati in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "Codice Europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Art. 20 – Prove di esame

I candidati ai concorsi di polizia locale dovranno sostenere le seguenti prove:

1. prova scritta, a contenuto teorico;
2. prova scritta a contenuto teorico–pratico;
3. una prova orale individuale;
4. prova di efficienza fisica, consistente nel superamento di almeno due dei seguenti esercizi:
 - a. corsa piana 1.000 mt, tempo massimo 4'25" per gli uomini e 5' 25" per le donne;
 - b. piegamenti sulle braccia a terra continuativi, n. 15 per gli uomini e n. 7 per le donne;
 - c. salto in alto, metri 0,90 per gli uomini e 0,70 per le donne

Art. 21 – Periodo di prova

Il candidato vincitore viene assunto condizionatamente al superamento di un periodo di prova come previsto dalla vigente normativa.

Al compimento con esito positivo della prova, presterà giuramento davanti al Sindaco, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla

Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene”.

C A P O I I I - F O R M A Z I O N E E D A D D E S T R A M E N T O

Art. 22 – Formazione ed aggiornamento professionale

Il Comandante predispone annualmente un piano di aggiornamento e formazione professionale di tutto il personale del Servizio.

Il piano di aggiornamento e formazione professionale deve prevedere anche l'addestramento a tiro, nel rispetto della normativa in materia.

Il personale neo assunto effettuerà un periodo di affiancamento ad altri operatori anziani, secondo un programma elaborato dal Comandante. Tale prescrizione non si applica al personale che già ricopriva il medesimo profilo professionale presso altra amministrazione.

Il Comandante può organizzare eventi formativi aperti anche ad altri Corpi o Servizi.

La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, professionali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di addestramento formale o di tiro a segno, è obbligatoria e la mancata partecipazione costituisce illecito disciplinare sanzionato come da normativa vigente.

Art. 23 – Addestramento fisico

L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Servizio, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale e a garanzia del miglior rendimento professionale.

Il Comandante può programmare e organizzare corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive, anche mediante convenzione con i centri di addestramento delle Forze di Polizia dello Stato o con centri addestrativi promossi dall'ANCI o da altri Enti Locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione.

Il Comandante può inoltre nominare istruttori, per i corsi di cui al comma precedente, appartenenti al Servizio, che abbiano compiuto adeguato percorso formativo specifico ovvero in possesso di laurea in scienze motorie o titolo di studio equivalente.

Il Comandante può organizzare con cadenza biennale prove di efficienza fisica, differenziate sia tra personale di genere maschile e quello di genere femminile, sia in relazione all'età dei partecipanti. Dette prove sono facoltative ma il loro superamento costituisce elemento positivo per la valutazione del personale del Servizio.

CAPO IV - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 24 – Rapporti esterni

Il personale del Servizio di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; deve mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro della Amministrazione e del Servizio.

Gli appartenenti al Servizio, anche fuori della loro attività di servizio, devono:

- a) evitare di usare la posizione che ricoprono nell'Amministrazione per ottenere vantaggi che non gli spettino;
- b) nei rapporti privati non menzionare né fare altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- c) astenersi dal rilasciare dichiarazioni che riguardino l'operato del Servizio, fatte salve le comunicazioni e le informazioni di pubblica utilità;
- d) astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione o del Servizio o che consistano in apprezzamenti o rilievi sull'operato degli Amministratori, dei superiori o dei colleghi;
- e) tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

La vigilanza su quanto previsto dal presente articolo è attuata dal Comandante.

Art. 25 – Utilizzo dei social media

Nell'utilizzo dei social media, i componenti del Servizio di Polizia Locale dovranno evitare di pubblicare loro immagini in uniforme e di divulgare attività inerenti al servizio. Possono condividere articoli di stampa o altre notizie di pubblico dominio.

Nel rispetto della libertà di opinione e del diritto di critica, si asterranno dal pubblicare opinioni o commenti lesivi dell'immagine dell'ente o di altri dipendenti ed amministratori.

Art. 26 – Rapporti interni

È dovere di tutti gli appartenenti al Servizio impegnarsi al fine di mantenere un clima lavorativo sereno, rispettando la dignità e l'operato di tutti i colleghi, indipendentemente dal profilo professionale e dal livello gerarchico.

Art. 27 – Comportamento durante il servizio

Il personale della Polizia Locale durante il servizio non devono:

Gli appartenenti al Servizio, durante il servizio, non devono:

- a) consumare bevande alcoliche;
- b) sedersi o fermarsi a leggere giornali o comunque scostarsi da un contegno dignitoso e professionale;
- c) allontanarsi per ragioni che non siano di servizio dall'itinerario assegnato o abbandonare il servizio affidato;
- d) occuparsi dei propri affari o interessi;
- e) fare acquisti o entrare negli esercizi pubblici, a meno che non sia richiesto da motivi di servizio o da imprescindibili necessità;
- f) intrattenersi a lungo al telefono cellulare o con lo smartphone se non per esigenze di servizio;
- g) fumare.

Rientra tra i doveri degli appartenenti al Servizio quello di evitare, tranne che per ragioni di servizio, i rapporti con i pregiudicati e con le persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Gli appartenenti al Servizio non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente e/o a titolo di mera amicizia, della redazione di esposti o ricorsi su materie oggetto dell'attività del Servizio.

I contatti con i mezzi d'informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. Il Comandante adotterà un atto che dettagli le informazioni urgenti da fornire ai giornalisti per l'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 28 – Uso dell'uniforme e cura della persona

Gli appartenenti alla Polizia Locale prestano, di norma, servizio in uniforme.

Il personale del Servizio di Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale in genere e dell'Amministrazione di appartenenza.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali quando possano alterare l'assetto formale dell'uniforme o rappresentare un elemento di pericolo in caso di colluttazione.

È assolutamente vietato al personale della Polizia Locale indossare giacche, giubbe o altri indumenti sbottonati.

Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

Il personale della Polizia Locale, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

Il Comandante della Polizia Locale può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.

Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pranzo.

Art. 27 – Uniformi ed equipaggiamento

L'uniforme è l'insieme dei capi di vestiario, corredo ed equipaggiamento che contraddistinguono gli uomini e le donne della Polizia Locale, costituendo l'elemento distintivo della loro condizione nello svolgimento del proprio servizio. Deve consentire la facile riconoscibilità dell'appartenente quale operatore della polizia locale e tutelarne la salute e la sicurezza, oltre a rappresentare in modo degno l'immagine del Comune, suscitando sentimenti di rispetto e prestigio.

Il Comandante, con propria determinazione, definisce le caratteristiche delle uniformi e le loro modalità d'uso, nel rispetto della normativa regionale in materia e di quanto stabilito in allegato "C". È autorizzato a derogare dalla normativa qualora il mercato proponga articoli innovativi e migliorativi rispetto a quanto definito dai regolamenti regionali, a condizione di non discostarsi eccessivamente dalle fogge e dai colori stabiliti.

Il Comandante è autorizzato a stipulare convenzioni con aziende specializzate nella pulitura del vestiario, anche al fine di garantire l'igiene e l'efficienza dei capi assegnati.

Art. 28 - Saluto

Gli appartenenti alla Polizia Locale sono tenuti, quando vestono l'uniforme, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano o ai quali si rivolgono, alla Bandiera Nazionale ed Europea, a quelle militari, al Gonfalone del Comune, alle Autorità Civili, Militari e Religiose, agli Amministratori Comunali ed ai superiori gerarchici. Questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.

Il saluto da parte del personale in uniforme viene effettuato portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo.

Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo, mantenendo il polso in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.

Il personale che opera negli uffici in uniforme ma privo di copricapo rende il saluto, quando dovuto, alzandosi in piedi ed assumendo la posizione di attenti.

Il personale che opera a bordo di veicoli e natanti, ovvero in servizio di scorta, ovvero impegnato nella regolamentazione del traffico o, comunque, materialmente impedito dall'espletamento di compiti di istituto, è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art. 29 - Uso, custodia e conservazione di mezzi, attrezzature e documenti

Il personale del Servizio di Polizia Locale è tenuto ad osservare la massima diligenza nella custodia e conservazione di mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatogli per ragioni di servizio o dei quali venga comunque in possesso.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere nel più breve tempo possibile, segnalati per iscritto all'ufficio competente, specificando le circostanze del fatto.

C A P O V - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 30 - Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi

Il Comandante del Servizio organizza, dirige e coordina i servizi.

L'orario di servizio viene stabilito dal Comandante secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Il Comandante, per esigenze conseguenti ad eventi di particolare rilevanza, di propria iniziativa, o sentito il Sindaco, ovvero su richiesta dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, può disporre che il personale presti la propria opera in orari diversi rispetto a quanto determinato ovvero di durata superiore a quanto programmato. Le eventuali ore eccedenti l'orario ordinario contrattualmente previsto sono compensate come lavoro straordinario o sono recuperate a scelta del dipendente.

Le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate dagli operatori per tutto il tempo necessario, anche quando non sia possibile avere ordini superiori, al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata in turno ordinario e non procrastinabile (es. rilevamento incidenti stradali), ovvero in situazioni di emergenza, ovvero altresì in attesa dell'arrivo del collega assegnato al turno successivo quando ciò sia previsto dall'ordine di servizio

In caso di organizzazione per turni, il Comandante, entro il 20 del mese precedente, emana una disposizione che stabilisce per il mese successivo il quadrante orario d'impiego e gli eventuali giorni di riposo del personale. Nella programmazione terrà conto delle esigenze del personale e delle richieste di ferie, permessi, ecc.

Le modalità di espletamento dei servizi sono determinate dal Comandante, di norma attraverso l'Ordine di servizio quotidiano, ovvero attraverso disposizioni di servizio specifiche, temporanee o permanenti.

Il personale del Servizio matura il diritto al buono pasto ogni volta svolga un orario di servizio per più di 7 ore, oltre la sosta di 30 minuti per la consumazione del pasto stesso.

Al personale dell'area amministrativa che opera all'interno del Servizio si applica di norma l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni (comprese le fasce di flessibilità e i rientri settimanali) del rimanente personale del Comune.

Art. 31 – Modalità di svolgimento dei servizi

Il servizio della Polizia Locale di Borgo Veneto viene di norma svolto con le armi, secondo quanto meglio dettagliato in allegato "B".

I servizi sono di norma effettuati da pattuglie di due operatori. Il Comandante, in relazione alla complessità del servizio da svolgere, del contesto e del livello di rischio, può disporre che i servizi siano svolti da operatori singoli o da pattuglie di tre o più operatori ovvero da più pattuglie contemporaneamente.

Art. 32 – Presentazione in servizio

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo indicato nell'ordine di servizio quotidiano ovvero nell'ordine di servizio speciale, in perfetto ordine nel vestiario previsto, nell'equipaggiamento personale e con l'armamento previsti.

È onere di ciascun operatore ritirare per tempo le eventuali dotazioni di reparto previste.

Le operazioni di vestizione e svestizione si configurano come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione, pertanto vanno ricompresi nell'orario di lavoro per un tempo pari a dieci minuti a inizio e termine servizio.

Art. 33 - Capo Turno

Il Capo Turno è il componente del Servizio con grado più elevato presente in un determinato periodo lavorativo.

Coordina il personale in servizio, fornendo istruzioni normative ed operative, segnala al Comandante eventuali compiti disattesi dal personale, decide le priorità d'intervento relative alle segnalazioni ricevute e cura i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, uffici comunali, U.L.S.S., ecc.).

Art. 34 - Obbligo di intervento

Nel rispetto dei doveri connessi alla qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi e dai regolamenti, dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute dai superiori gerarchici.

Art. 35 – Mobilitazione generale

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate tali dall'Amministrazione competente, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità e dovranno garantire la loro reperibilità.

Il Comandante può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Gli appartenenti al Servizio devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 36 – Reperibilità

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, è facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire il servizio di pronta reperibilità.

Tale servizio può essere destinato a soddisfare momentanee necessità di estrema urgenza e viene regolamentato come previsto dal vigente CCNL.

Art. 37 – Servizi a carattere continuativo

In relazione a particolari esigenze di presidio e vigilanza con carattere continuativo il Comandante può disporre che il personale di più turni si avvicindi con cambio sul posto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, quando viene disposto un servizio a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

- a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

- b) deve riferire al personale che lo sostituisce i fatti occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modificare le modalità di conduzione del servizio stesso;

Il personale montante deve sostituire il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 38 – Obblighi del personale a fine servizio

Al termine del proprio turno di servizio il personale deve succintamente relazionare al Capo Turno:

- a) ogni fatto avvenuto durante l'espletamento del servizio;
- b) in merito all'adempimento delle specifiche disposizioni di servizio;
- c) in merito all'attività sanzionatoria svolta indicando il numero delle sanzioni contestate e la loro tipologia;
- d) in merito all'attività di polizia giudiziaria svolta.

Qualora nel corso del turno di servizio un operatore rimanesse vittima di un infortunio nell'espletamento del proprio dovere dovrà essere immediatamente redatta una breve relazione illustrante i fatti che hanno originato l'infortunio da trasmettere al Comandante.

In ogni caso, a fine servizio deve essere compilato il rapporto di servizio e messo in visione al Comandante.

Art. 39 - Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza presso le Sedi Municipali o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche sono disposti dal Comandante del Servizio, su richiesta del Sindaco. Sono svolti in uniforme per Servizi di Parata e Rappresentanza Invernale o comunque secondo le disposizioni del Comandante.

Art. 40 – Servizio con autoveicoli

È compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente all'ufficio competente.

Gli autoveicoli assegnati al servizio associato devono essere guidati solo dal personale appartenente al Servizio di Polizia Locale, il quale, per ogni servizio eseguito, deve registrare: l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.

Nel servizio in pattuglia automontata, il più alto in grado assume il ruolo di capopattuglia, mentre il più giovane ricopre l'incarico di autista/gregario.

Art. 41 - Riconoscimento in servizio

Il personale del Servizio, su richiesta del cittadino, deve dichiarare il suo numero di matricola.

In caso di servizio in abiti borghesi, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad esporre in modo visibile la placca di servizio conforme alla normativa regionale. Ove richiesto, dovranno esibire anche il

tesserino di servizio.

Art. 42 – Tesserino e placca di servizio

Il personale del Servizio di Polizia Locale viene munito di un tesserino di servizio, conforme alla normativa regionale vigente e di colore differenziato secondo il ruolo.

Questa deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, grado, numero della tessera, data del rilascio, gruppo sanguigno, estremi del decreto prefettizio del riconoscimento della qualifica di agente di p.s. e del provvedimento di assegnazione continuativa dell'arma. La tessera viene firmata dal Comandante, mentre quella del Comandante viene rilasciata dal Sindaco.

Il tesserino ha validità decennale e scade il giorno del compleanno dell'operatore.

Il personale deve conservare con cura tesserino e placca e denunciare immediatamente all'Amministrazione di appartenenza l'eventuale furto o smarrimento, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.

Tesserino e placca devono essere immediatamente riconsegnati al Comandante all'atto della cessazione del servizio ed in caso di sospensione.

Art. 43 - Servizi per conto di terzi

Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti stabiliti dai commi seguenti.

Le prestazioni speciali, su richiesta di terzi, devono essere coerenti con le funzioni di istituto del Servizio e sono autorizzate su istanza motivata e documentata.

Sono prestazioni speciali del Servizio le seguenti:

- a) la scorta a trasporti e mezzi eccezionali;
- b) l'assistenza e la viabilità in occasioni di riprese cinematografiche o televisive;
- c) l'assistenza e la vigilanza in occasione di limitazioni temporanee della viabilità pedonale, veicolare;
- d) l'assistenza e la vigilanza in occasione delle interdizioni temporanee della circolazione in strade, ed in ogni altro luogo pubblico o aperto al pubblico comunque denominato;
- e) ogni altra attività d'istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica e privata.

Il Comandante, compatibilmente con le primarie esigenze d'istituto, con proprio provvedimento dispone in ordine ai tempi e ai modi dell'effettuazione dei servizi richiesti.

Il Comandante, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, con proprio provvedimento può autorizzare l'utilizzo di personale e mezzi per la partecipazione a riprese cinematografiche o televisive.

Le prestazioni speciali possono essere erogate anche a favore di pubbliche amministrazioni richiedenti.

Per l'effettuazione delle prestazioni speciali il Comandante, con il proprio provvedimento autorizzativo, può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, compreso l'impiego di operatori ausiliari di viabilità (movieri) con spese a carico del richiedente stesso.

Per le prestazioni speciali di cui ai commi precedenti la Giunta Comunale stabilisce le relative tariffe che sono aggiornate ogni due anni, con provvedimento del Comandante, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nei 24 mesi intercorrenti dalla data della entrata in vigore della precedente variazione.

Con la deliberazione della Giunta Comunale, sentite la R.S.U. e le OO.SS. e nel rispetto del vigente C.C.N.L., viene stabilita la quota della tariffa per le prestazioni speciali destinata ad implementare la quota di fondo di produttività del personale appartenente al Servizio.

C A P O IV - SANZIONI DISCIPLINARI, RICONOSCIMENTI E DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 44 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari per il personale del Servizio di Polizia Locale sono quelle previste dalle norme in vigore per il personale degli Enti locali.

Art. 45 – Ricompense

Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

- a) encomio solenne.

Le ricompense per lodevole comportamento sono:

- a) encomio;
- b) elogio;
- c) compiacimento.

Le ricompense sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

L'encomio solenne è conferito dalla Giunta Comunale esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Le ricompense per lodevole comportamento sono conferite in relazione ad eventi connessi all'espletamento di segnalate attività d'istituto.

L'encomio è conferito dal Sindaco al personale che, fornendo un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali.

L'elogio è conferito dal Comandante al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

Il compiacimento è formulato dal Comandante al personale distintosi per il lodevole espletamento del servizio.

Art. 46 – Riconoscimenti per lungo ed onorevole servizio

In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Servizio di Polizia Locale una onorificenza per il lungo ed onorevole servizio, articolata in tre classi:

- a) MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 30 anni;
- b) MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 25 anni;
- c) MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE SERVIZIO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente servizio per almeno 15 anni.

Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore o che sia sottoposto a procedimento penale.

Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante che verifica l'anzianità di servizio del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

Al Comandante l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Sindaco che verifica l'anzianità di servizio e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

L'anzianità viene calcolata secondo quanto previsto dall'art. 12.

Le onorificenze sono concesse il 20 gennaio (ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano).

Qualora un appartenente al Servizio sia insignito di più classi dell'onorificenza per il lungo ed onorevole servizio porta sulla divisa solo le insegne di quella di grado più elevato.

La foggia delle onorificenze è stabilita dalla Regione Veneto.

Le onorificenze di cui al comma 1 del presente articolo sono registrate nello stato di servizio del personale interessato e pubblicate attraverso un'apposita Determinazione del Comandante.

Art. 47 – Riconoscimenti per lungo ed onorevole comando

In applicazione della vigente normativa regionale in materia è istituita per il personale del Servizio di Polizia Locale una onorificenza per il lungo ed onorevole comando, articolata in tre classi:

- a) MEDAGLIA D'ORO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Servizio o Servizio, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Ufficio - Nucleo – Sezione, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio, Istruttore Direttivo per almeno 30 anni;
- b) MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO: attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Servizio o Servizio,

ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Ufficio - Nucleo – Sezione, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio, Istruttore Direttivo per almeno 25 anni;

- c) **MEDAGLIA DI BRONZO PER IL LUNGO ED ONOREVOLE COMANDO:** attribuita al personale che abbia svolto onorevolmente funzioni di Comandante di Servizio o Servizio, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Ufficio - Nucleo – Sezione, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio, Istruttore Direttivo per almeno 15 anni.

Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse al personale che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.

Per il computo dell'anzianità di comando di ciascun dipendente si sommano i periodi in cui è stata svolta la funzione di Comandante di Servizio o Servizio, ovvero funzioni dirigenziali, ovvero che abbia ricoperto incarichi di Responsabile di Posizione Organizzativa, Responsabile di Ufficio - Nucleo – Sezione, Funzionario Direttivo, Funzionario Capo Ufficio, Istruttore Direttivo nonché con i periodi di servizio quale VII e VIII qualifica funzionale nel precedente sistema di classificazione professionale, escludendo i periodi svolti in profili professionali non appartenenti all'Area di Vigilanza.

Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse dal Comandante previa verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, del personale e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

Al Comandante l'onorificenza di cui al comma 1 è concessa dal Sindaco previa verifica l'anzianità di comando, computata come previsto dal comma 3, e l'assenza di motivi ostativi alla concessione.

Le onorificenze sono concesse il 20 gennaio (ricorrenza del Santo Patrono San Sebastiano).

La foggia delle onorificenze è stabilite dalla Regione Veneto.

Art. 48 – Altri riconoscimenti

Il personale che ha riportato, in servizio e per causa di servizio, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari, ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti è autorizzato a fregiarsi del distintivo di “ferito in servizio” previsto dalla normativa regionale.

Il personale a cui è stata attribuita dalla competente autorità sovranazionale, statale o regionale una onorificenza o riconoscimento è autorizzato a fregiarsene secondo le norme previste per tale distintivo.

In caso di decorazioni concesse da stati esteri od organizzazioni non governative, il personale deve fare richiesta di fregiarsene al Comandante che ne autorizzerà l'uso, sentito il Sindaco.

Per il personale del Servizio di Polizia Locale che abbia almeno 35 anni di età e 15 di servizio e che goda della pubblica stima, il Sindaco, su indicazione del Comandante, può proporre al signor Presidente della Repubblica, per il tramite del Prefetto di Padova la concessione di una onorificenza al Merito della Repubblica.

In caso di atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica o che abbiano comportato un impegno, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno, su segnalazione del Comandante la Giunta Comunale proporrà l'interessato per una decorazione al merito od al valor civile.

Art. 49 - Difesa in giudizio

Oltre a quanto previsto dal CCNL, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico del Comune, sentita la Giunta comunale.

C A P O VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge n. 65/86, del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e di quelle in vigore per il personale degli Enti Locali e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

Art. 51 - Modifiche al Regolamento

Eventuali successive modifiche al presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio Comunale, fatti salvi gli aspetti puramente organizzativi, che rientrano nella competenza della Giunta.

Art 52 – Comunicazioni

Questo Regolamento dovrà essere trasmesso in copia al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto di Venezia, alla Prefettura di Padova ed alla Struttura Regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale.

Art. 53 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30° giorno dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO “A”



ALLEGATO B - Disciplina dell'armamento e degli strumenti di autotutela

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, disciplina le dotazioni di armi ed i servizi armati degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nel rispetto della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Regionale Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2689 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto e custodia delle armi e munizioni.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Il Comandante fissa con suo provvedimento il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio.

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o di almeno un'arma quale dotazione di riserva.

Oltre al contingente sopra individuato, possono essere detenute presso il Servizio alcune armi con valenza storica, debitamente disattivate secondo la vigente normativa.

Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio è comunicato al Prefetto.

Art. 3 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione

Le armi in dotazione al Servizio sono:

- a) pistola semiautomatica cal. 9x21 (dotazione ordinaria)
- b) pistola semiautomatica cal. 9x17 (dotazione per servizi in borghese)
- c) pistola semiautomatica tipo carabina cal. 9x21 o cal .45

Il modello dovrà essere individuato tra quelli iscritti nell'abrogato catalogo nazionale o che siano state classificate dal Banco Nazionale di Prova per le Armi Portatili, avendo superato la verifica prevista dall'art. 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni.

Le munizioni devono essere di tipo idoneo alla difesa personale.

Il Comandante può prevedere la dotazione di un'arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila. Tale dotazione sarà in soprannumero rispetto al contingente previsto dall'art. 2 comma 2.

Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore è prevista la dotazione della sciabola. Per il Comandante e tutto il personale appartenente alla categoria degli Ufficiali la sciabola è dotazione individuale, mentre per il restante personale costituisce dotazione di reparto. La sciabola sarà un simulacro di arma, sprovvista di capacità di recare offesa alla persona.

Art. 4 - Assegnazione delle armi e delle munizioni

Gli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici portano le armi di cui all'art. 3 nell'espletamento dell'attività di istituto.

L'arma è di norma assegnata in via continuativa.

Il Comandante:

- a) assegna con apposito provvedimento l'arma in via continuativa e le munizioni in numero commisurato alla capienza dei caricatori in dotazione;
- b) revisiona annualmente il provvedimento di assegnazione, previo accertamento del superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e della validità della visita psico-attitudinale.

Il Comandante riceve l'assegnazione dell'arma in via continuativa tramite provvedimento del Sindaco.

I provvedimenti di assegnazione dell'arma in via continuativa sono comunicati al Prefetto di Padova.

Nel tesserino di servizio è fatta menzione del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa.

In caso di assegnazione in via continuativa dell'arma, il Servizio segnala tipo e numero di matricola all'ufficio di Polizia di Stato o Carabinieri competenti per la residenza dell'assegnatario ed alla Stazione Carabinieri competente per il territorio per l'aggiornamento SDI.

Art. 5 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

Prima dell'assegnazione dell'arma il personale deve superare, a spese dell'Amministrazione comunale, l'accertamento dei requisiti psicofisici previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, fatto salvo eventuale nuova assunzione a seguito di mobilità.

Tali accertamenti devono essere rinnovati ogni cinque anni.

Il Comandante può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici qualora:

- a) personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
- b) riceva da altro componente del Servizio una segnalazione di situazione di ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;
- c) riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;
- d) riceva dallo stesso assegnatario una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità all'assegnazione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di non idoneità.

Nelle more dell'accertamento, il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma ed il versamento della stessa.

Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 6 - Servizi armati

Gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto d'armi, portano senza licenza le armi di cui sono dotati per i seguenti servizi:

- a) tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati, sia in divisa sia in abiti borghesi;
- b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli Uffici del Comando e degli altri immobili comunali;
- c) servizi notturni;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta;
- f) servizi di ordine pubblico regolati da ordinanza del Questore.

Sono di norma effettuati senza armi:

- servizi di rappresentanza;
- servizi di educazione stradale

Art. 7 - Servizi fuori dall'ambito territoriale

Il personale assegnatario dell'arma in via continuativa è autorizzato a portare l'arma in dotazione senza licenza anche nei comuni ove effettua servizio di collegamento.

Nel caso di servizi per soccorso in caso di calamità o disastri e quelli per rinforzare altri Corpi o Servizi per esigenze stagionali od eccezionali, il Comandante o chi ne fa le veci, determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto di eventuali piani o accordi tra le amministrazioni.

In questo caso, il Comandante comunica al Prefetto di Padova ed a quello competente per il luogo ove il servizio dovrà svolgersi, il contingente degli operatori tenuti a prestare servizio con armi fuori al territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio per il quale saranno impiegati e la presumibile durata della missione.

In caso di impossibilità di effettuare la comunicazione preventiva causa urgente richiesta di intervento, l'operatore dovrà appena possibile redigere relazione che verrà trasmessa dal Comandante al Prefetto competente.

Art. 8 - Modalità di porto delle armi

Gli operatori di polizia locale a cui è stata assegnata l'arma effettuano servizio muniti della pistola in dotazione, in uniforme e con l'arma nella fondina esterna, corredata da un caricatore di riserva.

In caso l'operatore sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed il servizio preveda la dotazione dell'arma, questa è portata in modo non visibile. L'arma sarà portata in modo non visibile anche quando l'addetto è autorizzato a portare l'arma fuori dal servizio.

In caso di porto dell'arma lunga per servizi di polizia rurale e zoofila, questa viene portata scarica ed in apposito fodero.

In caso di porto della pistola semiautomatica tipo carabina, questa viene normalmente trasportata scarica ed in apposito fodero. Viene portata in modo visibile solo nei servizi che verranno individuati dal Comandante con proprio provvedimento scritto. A bordo dei veicoli di servizio può essere predisposto apposito alloggiamento per trasportarla in condizioni di sicurezza.

Il personale assegnatario temporaneo della pistola semiautomatica tipo carabina porta anche l'arma assegnata in via continuativa.

È vietato portare in servizio armi o munizioni diverse da quelle in dotazione.

Art. 9 - Strumenti di autotutela

Il personale del Servizio di Polizia Locale può essere dotato dei seguenti strumenti di autotutela, nel rispetto della vigente normativa regionale:

- a) giubbotto protettivo antitaglio/antiproiettile
- b) spray anti-aggressione
- c) mazzetta di segnalazione
- d) distanziatore in polimero estensibile
- e) casco operativo
- f) maschera antigas
- g) guanti anti-taglio
- h) scudo di protezione
- i) cuscino per TSO
- j) bodycam

Nessuno degli strumenti di cui sopra dovrà essere atto a recare offesa alla persona.

Lo spray anti-aggressione dovrà essere provvisto di dichiarazione di conformità al regolamento del 12 maggio 2011, n. 103.

La mazzetta di segnalazione ed il distanziatore dovranno essere stati approvati dal Banco Nazionale di Prova per le Armi Portatili o altro ente abilitato a dichiarare la non idoneità ad arrecare danni alle persone.

L'addestramento, l'assegnazione e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante.

Il personale del Servizio di Polizia Locale è dotato di manette.

CAPO III - Tenuta e custodia delle armi

Art. 10 - Norme generali di comportamento

Le armi non devono essere esibite per alcun motivo.

L'operatore a cui viene assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma:
 - a. trattare sempre l'arma come se fosse carica;

- b. non puntare mai l'arma verso qualcosa alla quale non si desideri sparare;
 - c. mai inserire il dito nel ponticello se non quando l'arma è puntata verso il bersaglio;
 - d. prima di spostare l'arma dal bersaglio il dito deve essere fuori dal ponticello e la sicura (ove presente) inserita;
 - e. essere consapevole di qual è il bersaglio e di cosa ci sia alla sua destra, alla sua sinistra e dietro;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 11 - Istituzione dell'armeria e custodia delle armi e munizioni

Non essendo necessario custodire un numero di armi superiore a quindici, non è prevista l'istituzione dell'armeria.

Le armi e le munizioni sono custodite in armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura tipo cassaforte.

Le munizioni sono comunque conservate in armadi distinti da quelli delle armi ma di uguali caratteristiche.

Le chiavi degli armadi metallici sono conservate, durante l'orario di servizio, dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario delle armi.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi in cassaforte o armadio corazzato. L'accesso all'armeria o ai locali ove si trovano gli armadi metallici contenenti le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Dirigente Comandante ed al Consegnatario delle armi, nonché al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Comandante.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito locale.

Nell'armeria, nei locali antistanti ed in quelli in cui si trovano gli armadi metallici e le postazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Nell'armeria vengono depositate sia le armi di Servizio, sia gli strumenti di autotutela non assegnati in modo individuale agli operatori.

Articolo 12 - Consegnatario delle armi

Il Comandante, con apposito provvedimento, individua un dipendente quale consegnatario delle armi.

In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di garantire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario dell'armeria saranno svolte da altri appartenenti al Servizio, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina del Comandante.

Articolo 13 - Registri delle armi e munizioni

Il Servizio è dotato del Registro di carico delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. In detto registro vengono annotate acquisizioni e dismissioni delle armi e delle munizioni. I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine sono preventivamente vistate dal Comandante.

Il registro di cui al comma 2 può essere tenuto anche in forma elettronica ed automatizzata, a condizione di garantire la tracciabilità e la non alterabilità dei movimenti.

Articolo 14 - Prelevamento e versamento delle armi e munizioni

L'arma e le munizioni assegnate in via continuativa con provvedimento del Comandante sono prelevate dall'armeria o dagli armadi metallici dal consegnatario delle armi.

Articolo 15 - Custodia delle armi assegnate in via continuativa

Il Servizio può essere dotato di cassette di sicurezza per il deposito temporaneo delle armi assegnate in via continuativa.

Gli addetti assegnatari di arma in via continuativa sono autorizzati al porto della stessa per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. In questo caso, deve essere garantita la custodia dell'arma secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia, evitando il deposito in luoghi facilmente raggiungibili.

Articolo 16 – Addestramento

Il Comune iscrive gli addetti titolari della qualità di agente di pubblica sicurezza ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale. Gli addetti devono superare ogni anno un corso regolamentare di lezioni di tiro a segno con certificazione finale a cura di una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Il Comandante può disporre che il personale partecipi ad ulteriori corsi ed addestramenti in materia di armi e tiro.

Il Comandante, con proprio provvedimento, può attribuire la qualifica di istruttore di tiro a personale del Servizio che dimostri documentata capacità tecnica e che abbia seguito adeguato percorso formativo.

Allegato C – UNIFORMI E GRADI

Art. 1 - Caratteristiche dell'uniforme

L'uniforme del personale del Servizio di Polizia Locale è l'insieme organico e regolamentare dei capi di vestiario, equipaggiamenti ed accessori realizzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità ed identificazione.

Il Comandante, con proprio provvedimento, determina la composizione e le modalità d'uso delle uniformi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla normativa regionale.

Art. 2 – Uso dei capi di vestiario ad alta visibilità

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività di polizia stradale, da mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, è obbligatorio indossare il giubbetto ad alta visibilità.

Art. 3 – Modalità dell'uso delle uniformi

Il personale che presta servizio in gruppo deve curare l'uniformità del vestiario.

Inoltre è vietato:

- a) portare capi di vestiario sbottonati, fatto salvo il primo bottone di camicia a maniche corte e polo;
- b) tenere alzati i baveri di cappotti, impermeabili o giubbe, esclusi i capi idoneamente predisposti;
- c) usare l'ombrello;
- d) portare pacchi, borse o altri contenitori non attinenti al servizio;
- e) tenere comportamenti che possono comunque pregiudicare il decoro.

Art. 4 – Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario ed equipaggiamento

L'uniforme è in dotazione personale degli appartenenti al Servizio.

Il Comune provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per causa di servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, o in caso di sospensione, il personale è tenuto a versare al Comandante, o suo delegato, quegli effetti, come placca o tessera, che consentono l'identificazione del personale quale operatore di polizia locale e a distruggere tutti quelli che riportano la scritta Polizia Locale, facendo in modo che non possano in alcun modo essere riutilizzati.

Art. 5 – Distintivi di grado

I distintivi di grado sono quelli previsti dall'allegato C, sezione C1 della Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

1. categoria Agenti:

- 1.1 Agente: categoria C fino al compimento del quinto anno di anzianità, come calcolata all'art. 12 del Regolamento
- 1.2 Agente Scelto: categoria C da 5 anni di anzianità fino al compimento del 15° anno di anzianità
- 1.3 Assistente: categoria C, da 15 anni di anzianità al compimento del 25° anno di anzianità;
- 1.4 Assistente Scelto: categoria C, dal 25° anno di anzianità;

2. Categoria Istruttori:

- 2.1 Vice Istruttore: categoria C, superamento della procedura selettiva prevista dall'art. 15 del Regolamento
- 2.2 Istruttore: compimento del 10° anno dall'attribuzione del grado di Vice Istruttore
- 2.3 Istruttore capo: compimento del 20° anno dall'attribuzione del grado di Vice Istruttore

3. Categoria Ispettori:

- 3.1 Vice Ispettore: grado iniziale della categoria D
- 3.2 Ispettore: compimento del 10° anno dalla nomina a Vice Ispettore
- 3.3 Ispettore: compimento del 20° anno dalla nomina a Vice Ispettore

Il Comandante, salvo precedente documentata attribuzione di grado superiore, appartiene alla categoria Ispettori. In ogni caso, porta il distintivo di grado orlato di rosso.

In caso di nomina del Vice Comandante, questo porta il distintivo di grado bordato di azzurro.

In caso di servizio convenzionato con altri Comuni ed attribuzione del ruolo di Coordinatore della Convenzione, assume il grado corrispondente alla popolazione totale degli enti convenzionati ed al numero complessivo di addetti coordinati. In caso di diminuzione dei parametri rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale, vengono mantenuti i distintivi di grado precedentemente attribuiti.

Il Comandante, con propria determinazione da adottare annualmente entro il 20 gennaio, assegna i gradi nel rispetto dei precedenti criteri e dopo aver accertato che il personale non sia sottoposto a procedimento penale e che negli ultimi due anni abbia ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno o superiore.